



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

GUARDIE AMBIENTALI - Ispettorato Regionale Veneto - ETS OdV

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. È costituita, nel numero minimo degli associati previsto dalla legge, con sede in 31033 Castelfranco Veneto (TV), via Abruzzo n. 10/C, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata **"GUARDIE AMBIENTALI" – Ispettorato Regionale Veneto – ETS OdV**, in conformità al dettato dell'art. n. 32 del D. Lgs. n. 117/2017. (L'associazione, è una sezione distaccata della Presidenza Nazionale di Casamassima); ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS - ODV con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.-----

Art. 2. L'associazione **"GUARDIE AMBIENTALI" – Ispettorato Regionale Veneto – ETS OdV**, più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa potrà aprire o chiudere sedi secondarie nella Regione Veneto, mediante delibera del **Consiglio Direttivo Nazionale** e dirigere le normali operazioni amministrative ed operative delle proprie dipendenze.-----

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione persegue, senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale operando per la tutela degli animali nonché per la tutela, l'educazione, il recupero ambientale in tutte le sue componenti. A tal fine, occorre intervenire nei seguenti settori, promuovendo :

- attività di protezioni degli animali, della natura, degli ecosistemi e degli habitat naturali;
- ogni attività di tutela dei diritti degli animali in ambito legislativo, giudiziario, sociale, culturale, didattico e formativo;
- comportamenti e stili di vita rispettosi degli animali e della loro dignità, della conservazione della natura, della sostenibilità ambientale, e contro forme di sfruttamento come gli allevamenti intensivi, l'attività venatoria, la sperimentazione animale;
- comportamenti umani orientati alla solidarietà, al volontariato, alla sussidiarietà e contro ogni forma di violenza, di costrizione, di prevaricazione, di maltrattamento, di discriminazione di razza, di specie, di genere;



- collaborazioni con ogni soggetto giuridico, istituzione o ente, pubblico o privato, affinché la protezione degli animali e la tutela dei loro diritti nonché i comportamenti umani rispettosi degli animali non umani e dell'ambiente, siano incentivati, promossi e sviluppati, anche concorrendo per queste finalità al perfezionamento della normativa vigente;

- ogni attività di protezione degli animali e di tutela dei loro diritti nonché la difesa dell'ambiente anche tramite l'istituzione e la gestione di strutture di assistenza e di ricovero di animali - ad esempio per la prevenzione e la lotta al randagismo -, oasi, aree di protezione, centri di recupero della fauna selvatica, contribuendo con ciò a far fronte alle esigenze di assistenza veterinaria e di fornitura di prestazioni e servizi alle strutture aderenti;

- ogni azione utile a proteggere, soccorrere e curare gli animali e tutelare l'ambiente anche in situazioni e contesti straordinari o emergenziali partecipando anche a iniziative, missioni.

Per la realizzazione delle finalità sopra illustrate, l'associazione intende svolgere, prevalentemente verso terzi, le seguenti attività di interesse generale :

- protezione civile in caso di pubbliche calamità, previo addestramento del personale con la formazione di speciali squadre atte allo scopo, nel raggiungimento di zone impervie, sopravvivenza, ricerca persone scomparse, recuperi subacquei e assistenza logistica, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni – D. Lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. Y – D. Lgs. N.1 del 02 gennaio 2018 “codice della protezione civile”, nell'ambito e nel rispetto delle relative normative;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi,, nonché la tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);

- organizzazione e gestione di attività culturali, formative, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. l);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u);

- di svolgere tutte le attività collaterali, connesse, secondarie e strumentali rispetto a quanto sopra.-----

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi svolgendo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti attività e/o azioni :

- promozione del rispetto degli animali e dell'ambiente, mediante la costituzione di punti informativi nel territorio regionale tesi a diffondere una corretta informazione circa la tutela della natura e la corretta detenzione di un animale;
- supporto o gestione in proprio o in convenzione di canili, rifugi del territorio regionale;
- collaborazione con altre Associazioni;



- organizzazione di incontri formativi e di aggiornamento nonché la formazione dei propri associati mediante corsi di formazione interni;
- affido di animali cooperando anche con altre associazioni e rifugi;
- la tutela del Patrimonio Pubblico dei parchi, aree protette, monumenti, ville, giardini, aree demaniali, acque interne e marittime, nonché loro strutture attinenti e quanto previsto dall'art. 1 della Legge 394/91; art. 131 comma 1 e 135 comma 1 del D. Lgs. n. 157/2006;
- segnalare, rilevare e prevenire incendi boschivi e non, in particolare mediante uso di attrezzature o mezzi che perverranno all'Associazione per il tramite di contribuzioni previste dalle Leggi e/o provvedimenti Europei, Nazionali, Regionali, Provinciali o Comunali e dai dipartimenti di Protezione Civile Regionali e/o Nazionali;
- supportare le Istituzioni dello Stato e alle Forze dell'ordine, siano esse statali, Regionali, Provinciali che Comunali;
- avvalersi del settore delle comunicazioni per ristabilire collegamenti radio nelle situazioni di emergenza, gestire sale radio ed organizzare i propri servizi mediante collegamenti radio.-----

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa, e collaborando con altri Enti o associazioni aventi scopi analoghi o connessi ai propri.-----

Per quanto sopra, è costituito all'interno dell'associazione, il settore delle **Guardie Giurate Volontarie** e vi possono far parte gli associati che grazie ai titoli conseguiti, possono ricevere dai Comuni, dalle Province o dalle Prefetture le nomine a **Guardia Particolare Giurata (G.P.G.)**, quali: faunistico venatoria, ittica, zoofila, ecologica con funzioni di polizia amministrativa e/o di polizia giudiziaria. -----

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.- Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.-----

Per lo svolgimento dell'attività sopra descritte, e in base alle disponibilità di cui l'associazione potrà disporre, (anche in comodato uso gratuito o di temporaneità) si avvale di mezzi motorizzati, unità navali, quadrupedi, servizi appiedati, automezzi aerei, unità subacquee e cinofile, o di qualsiasi mezzo utile ed appropriato per lo svolgimento di tali attività svolte o da svolgere.-----

Le attività di cui sopra possono essere svolte anche congiuntamente con altri enti pubblici e privati, e con mezzi di loro proprietà.-----

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, purché siano secondarie e strumentali a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 6, co. 1 CTS L'individuazione puntuale di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.-----

Per le attività d'interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 del dlgs. n. 117/2017.-----

Associati

Art. 7. Possono diventare associati dell'associazione tutte le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano

impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente parte del proprio tempo libero. Possono altresì aderire all'associazione altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta del numero delle organizzazioni di volontariato.-----

Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.-----

Art. 8. La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del associato è annotata nel libro degli associati.-----

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante associato entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.-----

Diritti e doveri degli associati

Art. 10. Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.-----

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.-----

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.-----

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, dall'appartenenza all'associazione.-----

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.-----

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.-----

Perdita della qualità di associato

Art. 11. La qualità di associato si perde:

- a. per morte;
- b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c. dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d. per esclusione.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro i quali si rendano colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata o di gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.-----

La perdita di qualità di associato nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione dell'associato escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.-----



Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione ed in base alla disponibilità di cassa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.-----

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e nel totale di 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.-----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.---

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.-----

Gli associati che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.-----

Gli associati volontari sono iscritti in un apposito registro.-----

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.-----

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.-----

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo, laddove eletto.



Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.----

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati e ciascuno ha un voto. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.-----

Art. 17. Le Assemblee, sono convocate almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., pec, e-mail, whatsapp, ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione.-----

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.-----

Alle Assemblee sono convocati tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.-----

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede all'elezione dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo di esclusione degli associati;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.-----

Art. 19. L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.-----

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con

il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente peralzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.-----

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.---

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associati ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti giuridici associati; esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.-----

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.-----

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale.-----

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.-----

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale o a mezzo e-mail almeno per 10 giorni prima della riunione.-----

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.-----

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente; il vice presidente; il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- crea nuove dipendenze nei territori competenti;
- controlla tramite gli Ispettori Nazionali che il personale rispetti il dettato dello Statuto e del Regolamento Interno Nazionale;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il bilancio dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;



- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea l'approvazione di Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione degli associati.-----

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.-----

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.-----

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.-----

Il Tesoriere

Art. 27. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.-----

Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.-----

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.-----

Il Segretario

Art. 28. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli associati.-----

L'Organo di controllo

Art. 29. L'Assemblea degli associati elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.-----

Salva diversa indicazione normativa, l'Assemblea può eleggere l'Organo come monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali degli Enti del Terzo settore, in applicazione del comma 5 dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.-----

L'Organo resta in carica per tre anni, ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico gestionale relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.-----

L'Organo di controllo:

- a) partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio direttivo per vigilare, anche in via preventiva e contestuale, sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della legge e dello statuto;
- b) verifica la correttezza della gestione, anche con riferimento alla tenuta dei
- c) libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
- d) verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali;
- e) verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto gestionale corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- f) verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività;
- g) previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'associazione, con particolare attenzione all'adeguatezza e alla salvaguardia del patrimonio;
- h) verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'associazione;
- i) individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio direttivo possibili azioni di miglioramento;
- j) vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento;
- k) collabora alla definizione degli strumenti utili alla misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa.-----

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea degli associati può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.-----

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.-----

In caso di con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.- Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.-----

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - h) entrate derivanti da attività diverse, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.-----
- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.-----
- i) ogni altra entrata consentita dalla normativa vigente.-----

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.-----

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associato, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.-----
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo si applica, in ogni caso, l'art. 8 del CTS.-

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati e registro dei volontari;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.-----

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro degli associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea degli associati, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.-----

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.-----

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.-----

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e la maggioranza previste dell'art. 20 comma 2 dello statuto.-----

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra gli associati ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge alla Presidenza Nazionale o in mancanza ad altri enti del Terzo Settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.-----

Norma finale

Art. 39. Tutte le strutture e sedi secondarie, aderenti all'Associazione Nazionale **"Guardie Ambientali"** conservano la propria autonomia amministrativa e fiscale nell'ambito territoriale di propria competenza e rispondono autonomamente ed esclusivamente delle proprie obbligazioni, sia in veste civile che penale:

1. dovranno attenersi alle direttive imposte dalla Presidenza Nazionale che controllerà e regolamenterà le attività sul territorio secondo il regolamento nazionale.-----
2. L'appartenenza all'associazione **Guardie Ambientali** non determina di fatto l'attribuzione di funzioni pubblicistiche, licenze di polizia o permessi di vario genere, ma gli stessi vanno richiesti ai vari Enti Competenti per territorio.-----
3. spetta alla Presidenza Nazionale il rilascio delle tessere di associato e distintivi metallici le cui fogge devono essere depositate dalle rispettive direzioni regionali alle competenti Prefetture, unitamente al catalogo fotografico delle uniformi di servizio per la loro approvazione, come previsto dal TULPS in caso di rilascio dei decreti di G.P.G.-----

Art. 40. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del codice civile e comunque alla normativa di cui al D. Lgs. n. 117/2017, e successive modificazioni. Nel caso di controversie di natura legale è competente il foro di Bari.-----

Art. 41. Il presente statuto viene registrato agli Enti competenti in esenzione di bollo e registro come previsto dall'art. 82 comma 5 della legge n. 117/2017 e successive modifiche.-----

A seguire, per conferma di quanto sopra deliberato, i componententi all'assemblea sottoscrivono il presente verbale e lo statuto aggiornato.

Firma dei componenti all'assemblea



Giuseppe Costa

Giuseppe Costa

Andrea Costa

Andrea Costa

Roberto

Roberto

Roberto

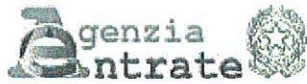
Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto



DIREZIONE PROVINCIALE DI: TREVISO

UFFICIO TERRITORIALE DI: MONTEBELLUNA

Registrazione di Atto Privato

Il 23/10/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T5S, serie 3, numero 935

data di stipula: 24/09/2025

ident.vo telematico: T5S25L000935000EE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: BSSMNL60M46Z600K

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92050620266				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

